

L'art. 31 d.lgs 286/98 prevede che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, possa autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico sull'immigrazione.

Tuttavia la concessione di tale permesso non è stata finora scontata e i vari ricorsi giunti sino alla Corte di Cassazione hanno trovato risposte totalmente diverse.

La repentinità con cui la prima sezione della Corte di Cassazione modifica i propri orientamenti in tema di art. 31 d.lgs. 286/98 lascia difatti a dir poco perplessi.

Recentemente con le sentenze n. 22080 del 16 ottobre 2009 e n. 823 del 19 gennaio 2010 pareva che la Corte stessa avesse compreso l'importanza della norma in questione e l'avesse pertanto letta nel modo più appropriato. Difatti specificando che era mutato il precedente quadro giurisprudenziale, la Corte di Cassazione traeva forza decisionale dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000), e dei diritti fondamentali in essa tutelati (rapporto genitori-figli, protezione e rispetto della dignità umana, il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, i diritti dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, i loro diritti ad intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori), dalla legge n. 184 del 1983 (che enuncia il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia) e dall'art. 155 c.c., (per cui il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi) per affermare, con grande plauso di tutti coloro che perseguono il rispetto dei diritti fondamentali della persona, che **la ratio dell'art. 31 va individuata in una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori.**

Ebbene con la pronuncia n. 5856/10 la Corte di Cassazione tornava sui suoi passi, anzi, sulle sue parole e smentendo se stessa affermava principi completamente diversi fondati su un'interpretazione dell'art. 31 d.lgs n. 286 del 1998 nel senso che *“l'inserimento della disposizione normativa nell'ambito delle norme contenute nel titolo IV del t.u. **subordina la necessità** di garantire al minore che il suo ordinario processo educativo, formativo o scolastico, si realizzi con l'assistenza del genitore che merita invece di essere allontanato dal territorio italiano **al più generale interesse della tutela delle frontiere, che si esprime nelle esigenze di ordine pubblico che convalidano il decreto d'espulsione.**”*

Che in altre parole significa che la difesa dei confini prevale rispetto ai bisogni di un bambino a crescere psicologicamente sano con entrambi i genitori al suo fianco. Come se l'educazione e la formazione di un futuro adulto non possa considerarsi il presupposto fondamentale per il venir meno dei conflitti e delle difficoltà di integrazione.

Piuttosto singolare appare poi lo sforzo della stessa Corte di Cassazione che sapendo di essersi contraddetta prova a dimostrare che le precedenti pronunce escono fuori dal coro affermando che le decisioni *affrontano la tematica dell'istituto nella segmentata prospettiva dell'esigenza di tutela del superiore interesse del fanciullo, inquadrata nel complessivo contesto di protezione sia costituzionale che convenzionale internazionale, omettendone tuttavia l'inquadramento sistematico nel complessivo impianto normativo, alla cui voluntas, rimasta inesplorata, non risulta attribuita alcuna rilevanza ermeneutica benché, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, l'intenzione del legislatore funga da criterio comprimario nella ricostruzione della mens legis.*

Da tale ultimissima giurisprudenza i giudici non hanno ritenuto di trarre alcun argomento che, nonostante il contrasto col pregresso consolidato orientamento, inducesse ad una sua rivisitazione o alla rimessione alle Sezioni Unite.

Tale assoluta convinzione di non rimettere la questione alle Sezioni Unite lascia ancor più sorpresi. Con la sentenza n. 823/2010 era stata la stessa Corte a sostenere che era mutato il quadro giurisprudenziale. Allora delle due l'una: o è mutato l'orientamento(e quello nuovo è segnato dalle sentenze n. 22080/09 e 823/10) oppure c'è contrasto e la questione deve essere risolta dalle Sezioni Unite che si auspica sposino i ragionamenti e le argomentazioni delle pronunce più innovative e coraggiose.

La Corte ha indubbiamente mancato di lungimiranza e ha dunque perso una buona occasione per fare evolvere il diritto nel senso della civiltà. Diritto che è stato interpretato sulla base del substrato sociale più superficiale che guarda al bisogno di sicurezza e non considera la valenza del benessere psicofisico dei minori.